

TI_GERICHTE 15.2001.237 vom 8. August 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-08-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2001.237

FR: TI_GERICHTE 15.2001.237 du 8 août 2001

IT: TI_GERICHTE 15.2001.237 del 8 agosto 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

La prima assemblea dei creditori deve essere convocata entro venti giorni dalla pubblicazione della dichiarazione di fallimento (cfr. art. 232 cpv.2 n. 5 LEF). Giusta l'art. 238 cpv.1 LEF l'assemblea dei creditori può deliberare su questioni la cui soluzione non ammetta indugio, in particolare circa la continuazione dell'industria o del commercio del fallito. La continuazione del commercio del fallito decisa dalla prima assemblea dei creditori soggiace alla condizione che gli scopi prefissi possano essere conseguiti entro un termine adeguato (cfr. DTF 95 III 25 ss.; Marc Russenberger, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 5 ad art. 238). In particolare il Tribunale federale afferma che nel caso in cui la durata normale del fallimento, prevista dall'art. 270 LEF, è già trascorsa e gli sforzi del fallito per trovare i fondi necessari in vista di un concordato sono risultati vani, la realizzazione dei beni non può più essere ulteriormente procrastinata e deve quindi essere ordinata l'immediata cessazione dell'attività (cfr. DTF 95 III 29, cons. 2a).

E. 2

Nel caso di specie la prima assemblea dei creditori è stata convocata il 18 dicembre 2000, vale a dire quasi 9 mesi dopo la dichiarazione di fallimento, avvenuta il 25 marzo 2000. In questo lasso di tempo la fallita ha potuto continuare la propria attività sotto il controllo dell'UF di Lugano in attesa di reperire i fondi necessari all'ottenimento di un concordato. Tali finanziamenti, la cui erogazione era stata prospettata dall'amministratore della fallita entro la fine di febbraio 2001 (cfr. doc. A), non si sono tuttavia mai concretizzati.

E. 3

Va inoltre sottolineato che malgrado il ricorso sia stato inoltrato il 27 dicembre 2000 e le osservazioni della fallita siano giunte all'UF di Lugano il 4 gennaio 2001, l'incarto completo e le osservazioni dell'Ufficio sono state trasmesse a questa Camera solo il 18 luglio 2001. A seguito della durata della procedura ricorsuale, i cui tempi si sono dilatati oltre ogni ragionevolezza e malgrado la fallita abbia potuto continuare la propria attività nel periodo gennaio-luglio 2001, beneficiando di tale aritmia procedurale, non sono stati reperiti i mezzi finanziari per l'ottenimento di un concordato. Orbene, ritenuto che la procedura di fallimento si è protratta ben oltre la durata normale di un anno prevista dall'art. 270 LEF e che l'obiettivo dell'omologazione di un concordato con il 30% di dividendo fissato dalla prima assemblea dei creditori non è stato raggiunto (cfr. verbale prima assemblea dei creditori 18 dicembre 2000 del fallimento _____), s'impone la

cessazione immediata dell'attività della _____ e la realizzazione di tutti gli attivi. Di conseguenza il ricorso è accolto e la decisione 18 dicembre 2000 della prima assemblea dei creditori di autorizzare la continuazione dell'attività della fallita _____ è annullata con effetti ex nunc.. Da ultimo si invita l'UF di Lugano a volersi attenere in futuro alle disposizioni dell'art. 9 cpv. 5 LPR che prevedono la trasmissione dell'incarto all'autorità di vigilanza, unitamente alle osservazioni dell'organo di esecuzione e fallimento, entro un termine pari a quello di ricorso.

E. 4

Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

E. 5

Intimazione a: - _____ Comunicazione UF di Lugano, Viganello. Per la
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il
presidente
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.